

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezione promiscua feriale, 27 ottobre 1993, n. 10700.

*La legge 18.1.1992, n. 16, modificativa dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non ha carattere di retroattività. Non sussiste, in capo all'amministratore condannato, un diritto quesito alla carica elettiva, rientrando tale qualità tra i diritti di natura patrimoniale e non di natura politica. La sentenza di riabilitazione non ha efficacia sulla decadenza già intervenuta.*

*Omissis.*

11. Intorno agli insistiti rilievi fondati sull'assunta natura penale della disposizione applicata e, conseguentemente, sui ritenuti effetti penali della decadenza dalla carica elettiva (pena accessoria, sanzione penale afflittiva, retroattivamente applicate), sinteticamente riassunti avanti *sub* 5.4., nell'enunciarne la infondatezza, ritiene il Collegio sufficiente richiamare le specifiche e precise argomentazioni di rigetto sviluppate dai giudici dei due precedenti gradi tramite puntuale razionalizzazione, solo marginalmente differente, intorno alle quali, sostanzialmente, nulla di nuovo il deducente oppone, esclusa la reiterazione delle medesime doglianze con parole diverse.

11.1. Invero, più volte la Corte costituzionale (cfr.: [21] 29 ottobre 1992 n. 407, par. 4.1. del "considerato in diritto"; [19] 27 aprile 1993 n. 197, par. 3 del "considerato in diritto"; [23 aprile] 5 maggio 1993 n. 218, par. 2 e 3 del "considerato in diritto") ha posto in rilievo che l'oggetto della nuova disciplina si iscrive nell'ambito dei poteri attribuiti dalla Carta al legislatore ordinario in materia di determinazione dei requisiti di elettorato, sia attivo (art. 48) che passivo (art. 51) e che la nuova più rigorosa disciplina trova ragione nella constatazione "oggettiva" del diffuso inquinamento delle assemblee elettive locali, comprese quelle regionali, per infiltrazione di soggetti indegni dal punto di vista morale. Ed è chiaro che, per soddisfare tale esigenza, il legislatore non avrebbe potuto, *in primis*, rivolgere la propria attenzione a soggetti pregiudicati per avere riportato condanne per i gravi o per gli specifici delitti catalogati nel comma 1 dell'art. 1 della l. n. 16 del 1992.

Ne segue che nessun ulteriore effetto di natura penalistica il legislatore ha voluto aggiungere alle decisioni di condanna, ma semplicemente trarre da tale dato storico una logica, quanto ovvia, conseguenza, vale a dire l'indegnità del soggetto a rappresentare la collettività e a curarne gli interessi politico-amministrativi. Se il soggetto, a suo tempo condannato, e, nonostante il pregiudizio, ancora politicamente attivo, si ritiene "afflitto", come l'odierno resistente e ricorrente incidentale sostiene, questo è non solo un aspetto del tutto soggettivo, ma anche irrilevante, dato che il legislatore doveva preoccuparsi (e si è preoccupato) di salvaguardare gli interessi collettivi e il mantenimento dei requisiti minimi per il corretto funzionamento della vita politica e amministrativa della società civile (conviene qui mandare, per migliore spiegazione, alla lettura delle sopra richiamate sentenze della Corte costituzionale) e non delle doglianze (peraltro scontate) di chi pare intenda il *munus publicum* non come servizio, ma come diritto patrimoniale, rendita o beneficio intangibile: causa non ultima del degrado denunciato nel corso dei lavori preparatori alla nuova legge (vedasi Relazione al Senato della Repubblica e Corte cost. sentenza n. 407 del 1992 citata).

11.2. Se la condanna penale si pone quale semplice presupposto di fatto, come dato obbiettivo, con riferimento al quale il legislatore ordinario, come certamente può (art. 51, comma 1, della Carta: ... "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" ), ha inteso regolare la capacità giuridica in tema di elettorato passivo, agganciandola a nuovi presupposti e condizioni che, per quanto qui riguarda, attengono a situazioni implicanti giudizio di disvalore ("indegnità morale"), *iuris et de iure* valutate ostative quanto all'esercizio di pubbliche funzioni e inquinanti per la correttezza e trasparenza nella gestione degli uffici di governo della collettività, è da escludersi qualsivoglia connotato di retroattività nei riguardi della disposizione, anche ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, dato che il legislatore regola lo statuto dei requisiti per l'assunzione e per il mantenimento delle pubbliche cariche elettive a far capo dal momento in cui la legge è entrata in vigore e per l'avanti; necessariamente, per esplicitare efficacia, essa deve abbattere quelle posizioni che vengano a trovarsi in contrasto con i nuovi dettami e che non possono non concernere mandati *in itinere*.

D'altra parte, sarebbe risultato incongruo, in una legislazione emergenziale, frutto della presa di coscienza del legislatore a riguardo del fenomeno delle infiltrazioni di esponenti malavitosi in consessi elettivi a livello locale, rinviare al futuro, vale a dire a fatti da commettere e poi accertare, l'operazione di pulizia, giudicata urgente e improcrastinabile.

12. Con ulteriori ampie deduzioni il ..., senza impegnarsi oltre nel contestare l'efficacia immediata della legge (dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.R.I.), insistendo sul connotato di afflittività attribuibile alla perdita della carica elettiva, dopo avere lamentato la mancanza di adeguata disciplina transitoria, imputandone la carenza a disattenzione o a disaffezione del moderno legislatore dalle regole del correttamente legiferare, sostiene che la problematica connessa all'applicazione delle nuove disposizioni alle cariche conseguite sotto il precedente lassista regime, come conseguenza postuma di un fatto illecito già esauritosi, dovrebbe essere affrontata con molto rigore. L'effetto decadenziale, infatti, non potrebbe essere dedotto in via interpretativa, stante una ragione, costituzionalmente protetta, di salvaguardia della conseguita carica elettiva, i requisiti di accesso alla quale potrebbero essere modificati dal legislatore ordinario solo con effetti per il futuro, vale a dire per le venienti competizioni elettorali. Ne conseguirebbe che l'atto collegiale decisorio circa la revoca dell'elezione per la surrogazione con il primo dei non eletti dovrebbe ritenersi di natura costitutiva, così escludendosi inammissibili automaticità.

12.1. Osserva il Collegio che l'apparato logico-teorico offerto dal deducente, depurato degli ornamenti effetto di innegabile abilità dialogica, si risolve nel contestare, per altre vie, l'efficacia immediata della legge e l'operatività automatica della decadenza, facendo assumere aspetti e portata sostanziali e accertativi a quell'atto che, invece, ha natura dichiarativa e ricognitiva, non diversamente dalla sospensione, che dalla decadenza si discosta solo per il carattere interinale del provvedimento referente (cfr., ancora: Corte cost. n. 407 del 1992, par. 3.1., quinto capoverso del "considerato in diritto": "la sopravvenienza del fatto da luogo a conseguenze automatiche e necessarie, quali vanno considerate [...] la "decadenza di diritto" [...] non può avere altra natura che quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione determinatasi [...]").

Pertanto, è sufficiente richiamare il già detto, ribadendo l'errore di prospettiva dal quale parte il deducente, incapace di differenziare le posizioni di diritto soggettivo patrimoniale da quelle di natura politica strettamente condizionate al rigore morale del soggetto, si che sia degno della fiducia popolare.

Diversi sono i termini nell'ambito dei quali s'inquadra il problema attinente il pubblico impiegato, dato che qui viene in evidenza, oltre il decoro la funzionalità e la trasparenza della pubblica amministrazione, anche l'esigenza di vita del soggetto che dall'impiego trae i mezzi di ordinaria sussistenza per sé e per la sua famiglia (cfr., in termini ampi, da ultimo: Corte cost., 19-24 aprile 1993 n. 197, ricca di richiami a precedenti [par. 2 del "considerato in diritto" ]).

12.2. Nessun argomento, pertanto, potrebbe essere tratto dalla, peraltro da più parti contestata, categoria del "diritto quesito", che fonda la sua ragion d'essere (se ammessa) su esigenze da "*bonum et aequum*", le quali fanno sì che debbano salvaguardarsi benefici già attribuiti al singolo per il soddisfacimento di bisogni ritenuti meritevoli di tutela.

L'ampliamento, operato dal deducente, delle prospettive di operatività di tale categoria, assunta a espressione di principio generale dell'ordinamento giuridico costituzionalmente tutelato, secondo il quale al legislatore ordinario sarebbe inibito comunque incidere su situazioni giuridiche e, oppure o, di fatto, legittimamente conquistate sotto il precedente regime per effetto di atti o condotte esaurite, non trova consenziente il Collegio che evidenzia come il divieto di retroattività della legge è dalla Carta previsto solo a riguardo delle disposizioni penali (pena e misura di sicurezza: art. 25, commi 2 e 3), in sintonia con l'art. 2, comma 1, c.p.; mentre la regola affermata dal comma 1 dell'art. 11 delle Preleggi, com'è generale convinzione, non fu costituzionalizzata.

Perciò il principio della "conservazione delle situazioni quesite", nei termini in cui, in più pagine, il deducente ne discute, non trova riscontro nell'ordinamento statuale e, comunque, dovrebbe pur sempre riguardare diritti patrimoniali o assimilabili, visto che lo stesso ricorrente sollecita un giudizio di "bilanciamento" (che pur dovrebbe essere riservato al legislatore) tra l'interesse dell'eletto in carica, che vuole continuare a gestire il potere pubblico, del quale fu, a suo tempo, investito, e le esigenze della collettività (sussunte nella legge, atto d'imperio proprio del Popolo, realizzato tramite i suoi legittimi rappresentanti), che vuole delegati alla gestione della cosa pubblica cittadini scevri da ragioni di indegnità e di sospetto "[...] perchè l'elettorato, attento ai diritti attribuiti nell'interesse generale, presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto [...]" (cfr.: Corte cost. [12] 23 marzo 1970 n. 43).

È evidente la incomparabilità (e quindi la imbilanciabilità) tra situazioni assolutamente differenti, sempre che si fuoriesca dalla logica patrimonialistica del *munus publicum*.

Il diritto soggettivo pubblico al concorso per, e all'assunzione e al mantenimento delle cariche elettive è un diritto politico espressione dell'organizzazione statuale, godibile nell'interesse della collettività la quale, ovviamente, si riserva di determinare i requisiti per accedere alla carica, così come di scegliere, al meglio, tra coloro, che si offrono all'ufficio (art. 51, comma 1, ultimo inciso, Cost.).

12.3. Rimane, pertanto, confermato che nel sistema della legge, la verifica circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento della carica pubblica va effettuata, per le situazioni in essere, al momento della sua entrata in vigore: coloro che risultano versare in una delle condizioni ostative, non mantengono la carica e ne sono sospesi (se il provvedimento non ha carattere di definitività: art. 1, comma 4-*bis*, ovvero, nell'altro caso, *ipso iure*, ed immediatamente, decadono (stesso articolo, comma 4-*quinqüies*), salva l'ipotesi di già accertata e dichiarata riabilitazione (stesso articolo, comma 4-*sexies*).

Ne discende che l'espressione "... non possono comunque ricoprire le cariche", che si legge nella prima parte del comma 1 dell'art. 1 della l. n. 16 del 1992, va riferita a tutte le situazioni presenti ed in essere al momento dell'entrata in vigore della disposizione, siano esse governate da provvedimenti provvisori e cautelari, siano esse riferibili a decisioni definitive, ovviamente con i diversi esiti sopra ricordati.

12.4. Conclusivamente, sul punto, deve affermarsi che, quanto alla disciplina delle situazioni in essere alla data del 23 gennaio 1992, la nuova normativa *ex lege* n. 16 del 1992, è immediatamente, ed automaticamente, applicabile con effetti dal momento dell'entrata in vigore della legge e verso il futuro, senza incidere sul già consumato. Ciò esclude l'ipotizzabilità di effetti retroattivi della disposizione in esame, con tutto il corteo di dubbi paventati dal deducente.

13. Può, quindi, passarsi all'esame delle ragioni dei ricorrenti avverso la decisione assunta dalla Corte veneta a riguardo dell'operatività della sentenza di riabilitazione sopravvenuta all'entrata in vigore della legge n. 16 del 1992. In relazione alle quali ragioni ampia ed approfondita è la controdisamina offerta dalla difesa del V... con il controricorso e, sotto certi profili, con il ricorso incidentale.

13. 1 Il pensiero della Corte territoriale al riguardo non appare chiaro, essendo inquinato dalla mescolanza di diversi criteri interpretativi e logici i quali, se singolarmente considerati, si escludono a vicenda.

Da una parte, invero, si ammette che la legge in questione regola, con effetto immediato, fissato al giorno successivo alla pubblicazione, anche il rapporto concernente le cariche precedentemente conseguite ed in essere in tale momento, e che essa legge prevede, per il caso di condanna passata in giudicato, una ipotesi di decadenza immediata ed automatica (*ipso iure* operante); dall'altra, si ritiene, per non bene comprensibili ragioni di priorità logica, che il verificarsi di un evento successivo sia idoneo a travolgere, ma *ex ante* (o, forse, a bloccare l'operatività, *ex post*), quella decadenza che, proprio per ragioni logiche e teoriche, deve ritenersi già verificata, e che un provvedimento costitutivo (e non certo solo ricognitivo, come talune espressioni utilizzate dal giudice *a quo* farebbe pensare esso reputati), quale la sentenza di riabilitazione, troverebbe stabilizzata ed esaurita in tutti gli effetti.

Il puntello logico-interpretativo costruito dalla Corte territoriale (che, pure, sotto ogni altro aspetto, ha fornito una motivazione ineccepibile, capace di non sfigurare e fronte di quella, attentissima, resa dal Tribunale ...), fa perno sul testo del comma 4-*sexies* (dell'art. 1 della legge n. 16 del 1992), il quale, facendo riferimento alle "disposizioni dei commi precedenti", regolerebbero anche il caso disciplinato dal primo e dal quarto-*quinqüies* [comma] dello stesso articolo, dal momento che il legislatore, osserva la Corte veneta, usa l'indicativo presente (" [ ... ] se è concessa la riabilitazione [ ... ] "). In definitiva, in qualsivoglia momento venga concessa la riabilitazione, tutto il meccanismo (automatico) disciplinato dai commi precedenti risulterebbe inceppato, anzi come non avesse mai funzionato e, quindi, *tamquam non esset* (*fuisset*).

Nell'intento di meglio spiegarsi, la Corte *de qua* ha affermato che la sentenza di riabilitazione ha tale efficacia che al giudice (è da supporre in ogni grado della lite e sin tanto che il procedimento sia pendente), esibita quella sentenza, è inibita ogni altra indagine, sia a riguardo dell'effetto decadenziale, sia circa il momento di pronuncia della riabilitazione; il giudice si limita, in tal caso, a dichiarare la sussistenza del diritto a mantenere la carica.

Tuttavia, la Corte *a qua*, avvertita della stravaganza (*extra ordinem vagantem*) del suo *dictum*, da un canto, ha invocato a sostegno una specie di argomento per assurdo di profilo costituzionale (del che si parlerà appresso), dall'altro, per porre un qualche argine agli effetti abroganti (della legge) del principio estraibile dalla decisione, ha immaginato un limite operativo al meccanismo di (se si può dire) "decadenza automatica condizionata ad evento futuro ma probabile": cioè, le condizioni per la concessione della riabilitazione idonea ad annullare la decadenza automatica debbono essersi maturate prima dell'entrata in vigore della legge e, quindi - pare di capire - prima del verificarsi dell'effetto di questo, andando per ordine, si dirà appresso.

La sentenza che concede la riabilitazione, passando al secondo punto, ha natura costitutiva, accertativa, di una data situazione presente al momento in cui il provvedimento viene reso. Nessun dubbio in dottrina; tanto meno dalla lettura dell'art. 179 c.p., che cataloga le condizioni per la riabilitazione. Non basta, come sembra in contrario opinare la Corte veneta, il decorso del tempo (che è un dato obiettivo); il giudice deve verificare l'avvenuta esecuzione della pena principale (o la sua estinzione), l'esito delle misure di sicurezza, ove applicate, la buona

condotta del condannato, sino al momento della sentenza, l'adempimento delle (o la provata impossibilità di adempiere alle) obbligazioni civili. Accertamenti e valutazioni che implicano la considerazione di accadimenti in tempi diversi ed, eventualmente, successivi a quello di operatività della decadenza.

Pertanto, la sentenza accertativa della riabilitazione è evento successivo al verificarsi della decadenza (quando sia pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge) e non è in grado di svolgere efficacia alcuna. Il limite ritenuto dai giudici *a quibus* non trova riscontro testuale e, iscritto nel corretto funzionamento del meccanismo legislativo, rappresenta un inutile accidente.

13.3. È stato oggi sostenuto (e ne fa argomento di resistenza il ... richiamando anche due, non sovrapponibili sul punto, pareri del Consiglio di Stato) che, seppur la legge preveda un caso di decadenza automatica, operante *ipso iure*, sul solo fatto dell'aver "riportato condanna" definitiva (qui non interessa l'ipotesi cautelare), pure sarebbe necessario (o opportuno) un "prender atto" da parte dell'assemblea elettiva di appartenenza dell'interessato, quanto meno come presupposto della deliberazione di surrogazione del decaduto. Ma, si dice, se al momento di tale "presa d'atto" l'eletto abbia già conseguito il candeggio (*id est*: la riabilitazione), non vi sarebbe più spazio per la (declaratoria di) decadenza (e quindi per la surroga con il primo dei non eletti), posto che i requisiti per il mantenimento della carica risulterebbero, in tale momento, integri (o reintegrati), per effetto della disposizione di cui al comma 4-*sexies* della legge n. 16 del 1992, sopra richiamata.

Tale opinamento, che rappresenta una versione nei dettagli differente rispetto a quella immaginata dalla Corte territoriale, non può essere condiviso, sia perchè si scontra con insormontabili ostacoli teorici, sia per le complicazioni che nell'applicazione potrebbero seguire.

Intanto, se si dà per esatto che la legge, ai citati commi, prevede una ipotesi di decadenza di diritto, operante *ipso iure*, nei riguardi dell'eletto in carica, che precedentemente abbia "riportato condanna", e se si conviene che la sentenza di riabilitazione ha natura costitutiva e, pertanto, effetti, dal momento della pronuncia, non si vede con quale coerenza poi si possa parlare di "presa d'atto", anzi, di "non presa d'atto", con esiti costitutivi o ripristinatori; con l'effetto, cioè, di richiamare in vita un rapporto già estinto.

Per vantare una qualche credibilità siffatta teoria postula, quanto meno, la negazione dell'immediata ed automatica operatività della decadenza, ovvero l'esigenza di trasferirla a un altro (chi sa quale) momento, ponendosi contro il dato testuale e l'interpretazione autorevolmente fornita anche dalla Corte cost. (richiamata sentenza n. 407 del 1992, par. 3.1., comma 5, del "considerato in diritto").

13.4. E, invero, la impraticabilità di tale opinione si dimostra insuperabile quando si cerca di abbozzare il meccanismo d'individuazione del momento della "presa d'atto", come momento finale oltre il quale l'intervento della sentenza di riabilitazione potrebbe, o dovrebbe, esplicare la sua efficacia liberatoria (impeditiva della decadenza).

Escluso, per la stessa ragione per la quale si discute, che quel momento sia da fissarsi all'entrata in vigore della legge (che sarebbe esatto, ma non risolverebbe il problema), si è ipotizzato che esso possa ragionevolmente fissarsi al momento in cui l'assemblea, comunque sollecitata, prende atto della questione per decidere sulla surrogazione. In tal modo, però, a parte l'arbitrarietà rispetto al testo legislativo, si rimette alla volontà del consesso elettivo la stessa efficacia della disposizione, non potendosi negare la rinviabilità *in dies* della deliberazione sulla *questio*, sino alla conclusione dell'operazione di candeggio (senza possibilità di appurare se i relativi requisiti sussistevano, o meno, al momento dell'entrata in vigore della legge, con l'ulteriore conseguenza di mantenere in carica chi potrà in futuro essere riabilitato, o ha solo chiesto di esserlo) o del mandato.

Né miglior sorte potrebbe toccare all'idea, pur ventilata, di fissare la data ultima d'utile intervento della sentenza di riabilitazione al momento della sollecitatoria del prefetto ovvero della richiesta da parte di uno dei membri dell'assemblea, oppure dell'inizio della procedura giudiziaria, perchè tutte rappresentano soluzioni arbitrarie, incompatibili con il dato testuale, rimesse ad eventi casuali, considerabili come ipotesi di riflessione *de jure condendo*.

13.5. È ben vero, come il resistente sul punto evidenzia, che il problema si pone per la carenza di disciplina transitoria; tuttavia, lo sforzo di supplenza, attraverso l'interpretazione, non può comportare lo stravolgimento della lettera della legge e della volontà del legislatore. Né è certo che la mancanza di disposizioni transitorie sia da riferire a dimenticanza o superficialità del legislatore moderno (come opina il ...), piuttosto che alla precisa volontà dei *conditores*, giustamente preoccupati per i fenomeni d'infiltrazione malavitosa negli organismi elettivi a livello locale (cfr.: Corte cost., sent. n. 407 del 1992, cit.) ed impegnati in un ampio lavoro di normativa d'emergenza anti-crimine, di apprestare uno strumento d'efficacia immediata, sottratto a qualsiasi interpretazione compromissoria (nel che si risolve spesso il c.d. "buon senso"), per far subita "pulizia" nelle assemblee elettive locali, anche a costo di una certa rozzezza di principi.

D'altra parte, non va dimenticato che colui, tra gli investiti di pubblica carica elettiva, che, benchè condannato, ebbe a trascurare di far accertare la sussistenza delle condizioni per conseguire la riabilitazione, continuando ad esercitare la pubblica funzione rappresentativa ancorchè pregiudicato, *imputet sibi* se al momento dell'intervento di una legge generalmente sentita e da tempo auspicata (in conformità allo spirito della Costituzione, che "[...]della capacità elettorale, sotto la specie dell'indegnità [...] presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto [...]": Corte cost. n. 23 del 1970, citata), sia stato colto privo dei necessari requisiti; nè potrà egli addurre censure al legislatore che, forse preso dal panico per il diffuso degrado della classe politica locale, si è, *una tantum*, ispirato al motto calvinista del "*ein mal ist nicht kein mal*". Invero, l'esigenza primaria perseguita dal legislatore fu quella di "far pulizia" con effetto immediato.

13.6. Alcun rilievo può attribuirsi all'argomentare del resistente (e ricorrente incidentale) circa la presunta invalidità delle deliberazioni assunte dal Consiglio della Regione Veneto con la sua partecipazione, già di diritto decaduto, perché dalla disobbedienza dell'assemblea alla prescrizione della legge (essa avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione sin dal giorno dell'entrata in vigore), ovvero dall'ignoranza della medesima (circa la carenza di requisiti nel suo consigliere), non possono trarsi argomenti ermeneutici, mentre già, con il noto acume, il Procuratore generale d'udienza ha evidenziato come la posizione del ... vada inquadrata, per tale periodo di tempo, in quella del funzionario di fatto, tenuto alla restituzione dei benefici non legittimamente conseguiti, ma incapace di portare ai risultati paventati. D'altra parte, la deduzione proverebbe troppo, posto che tale situazione si verifica ogni qual volta il giudizio sul contenzioso elettorale si concluda con decisione diversa da quella assunta dall'assemblea (che abbia lasciato in carica l'eletto poi ritenuto ineleggibile, o abbia surrogato erroneamente l'eletto che aveva diritto a rimanere in carica).

Di puro effetto (e solo per completezza di disamina se ne parla) sono le affermazioni circa l'assunto surrettizio operare della legge, la quale avrebbe disposto un "[...] automatismo decadenziale *ex tunc* operante all'insaputa di tutti [...]", creando il presupposto di invalidità delle sedute del consiglio e delle leggi (pare numerose) che sarebbero state approvate con il concorso del "decaduto". Può solo farsi presente che la legge fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* (della Repubblica Italiana), la quale è conosciuta da tutti i cittadini, in particolare da coloro che sono investiti di pubbliche funzioni; è noto anche che ogni legge è proclamata per essere osservata, di norma e dal retto cittadino, spontaneamente, anche se non porti esplicite sanzioni per il caso d'inosservanza; che spettava al ..., appena la legge in vigore, informare l'assemblea circa la sopravvenuta carenza di requisiti al mantenimento della carica, visto che non poteva ignorare di essere stato a suo tempo condannato; che, infine, spettava all'assemblea, tramite gli organi esecutivi, nello stesso tempo, il verificare, sulla base delle nuove disposizioni, l'eventuale carenza di capacità a mantenere l'incarico da parte di taluno dei suoi membri.

Alle appropriate considerazioni svolte dalla sentenza del Tribunale di ... al riguardo (mai criticate dal ...), basti richiamare quanto sopra precisato: nessuno ha facoltà di trarre dall'inosservanza della, legge argomenti a sé favorevoli.

13.7. Da ultimo, conviene discutere l'argomento, ogni altro tra i tanti assorbito, del quale si è fatta avanti (punto 13. 1.) riserva, con il quale la Corte veneta, per meglio sostenere la sua costruzione teorica a riguardo, dell'operatività della sentenza concessiva della riabilitazione, ha rilevato, siccome clamoroso, il vizio d'illegittimità costituzionale (per illogica disparità di trattamento) cui andrebbe incontro l'opinamento accolto dal Tribunale, laddove si nega valenza costitutivo-retroattiva alla sentenza di riabilitazione, benchè fondabile su dati verificati come antecedenti rispetto all'entrata in vigore della l. n. 16 del 1992.

L'insulto alla Carta verrebbe dal rilievo secondo il quale, nell'atto di surrogare il decaduto, che al 23 gennaio 1993 non aveva ottenuto la riabilitazione, l'assemblea potrebbe trovarsi nella condizione di dover nominare un tale "primo dei non eletti della stessa lista" che, per avventura, anch'egli alla stessa data risultava privo di requisiti (per avere riportato in precedenza una qualche condanna ostativa) ma *vaedio tempore* avesse conseguito il beneficio riabilitativo. Secondo la Corte veneta, odiosamente discriminatorio ed offensivo del buon senso sarebbe dare la carica al secondo togliendola al primo che, pure, al momento della surroga, si troverebbe nelle stesse condizioni dell'altro.

L'argomento, basato su una supposizione per il vero alquanto irrealista, non avrebbe meritato particolare attenzione se non fosse stato ripreso dai ricorrenti (compreso il Commissario del Governo) e trattato con serietà, sicché, lasciato nel silenzio, potrebbe indurre a errate conclusioni. Infatti, i ricorrenti sostengono che la disparità di trattamento, argomentata dalla Corte territoriale, non sussisterebbe in quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 16 del 1992, tra la posizione dell'eletto (che decade automaticamente, per la nota ragione) e quella del primo dei non eletti, che è ancora un cittadino qualsiasi, non sussisterebbe omogeneità. Con il che sembra si

voglia dare per corretto che l'assemblea possa surrogare il decaduto con il "primo dei non eletti" della stessa lista che al momento dell'entrata in vigore non fosse ancora riabilitato (ma che lo sia stato *medio tempore*).

Pur nella debole realistica dell'ipotesi, dovendo l'assemblea interessata provvedere alla surroga, come da dispositivo, e avendo avanti la Corte affermato che non spetta al giudice ordinario indicare, per nome e cognome, il surrogatario, per quanto spiegato al punto 8, s'impone di spiegare (ove, per avventura, siffatta ipotesi dovesse realizzarsi) l'errore nel quale sono caduti e la Corte territoriale e i ricorrenti medesimi.

Invero, se l'eletto condannato e non già riabilitato, decade automaticamente dalla carica il giorno dell'entrata in vigore della legge, a parte il regolamento della situazione di fatto (riconducibile, come si è detto a quella del funzionario di fatto), l'effetto della surroga è quello di sostituire il decaduto con il primo dei non eletti nel giorno in cui la decadenza si è verificata, *id est*, al giorno dell'entrata in vigore della legge. È questo il momento in cui va verificata (*verum facere*) la sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina, sia quanto all'eletto in carica (che decade), sia quanto al surrogatario, che ne prende il posto, ma che deve possedere i requisiti di legge. Altrimenti, a parte ogni considerazione, alla nomina per surrogazione seguirebbe, automaticamente ed immediatamente, la decadenza.

Questo precisato, il ventilato dubbio di costituzionalità appare del tutto privo di base e dell'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per sostenere la sua opinione rimane la sola sembianza.

È confermata, invece, la ragione che consiglia di non indicare nominativamente il surrogatario quando il giudice non abbia elementi certi per verificare, al momento della decisione, la sussistenza e, oppure o, la permanenza dei requisiti di eleggibilità.

13.9. Nell'ultima parte del controricorso-ricorso incidentale, il deducente accenna, seppur senza formalizzarla in parte conclusiva, a una questione, subordinata e condizionata – all'accoglimento dei ricorsi – di dubbia costituzionalità, la quale si argomenta sulla considerazione che se la legge avesse previsto (e, allo stesso modo, se un tanto fosse ritenuto per via interpretativa) un effetto afflittivo (la perdita della carica) come conseguenza postuma di un fatto già esaurito (la condanna), la disposizione violerebbe la Costituzione, non perchè al legislatore ordinario sia da inibire il potere di regolare per il futuro la materia dei requisiti d'eleggibilità, ma perchè illegittimamente darebbe una "diversa valutazione di fatti pregressi", si da far derivare "la privazione di una carica elettiva legittimamente conseguita e dopo anni dal suo conseguimento".

Torna, è chiaro, seppur sottaciuta, la teoria patrimonialistica del *munus publicum*, riecheggiante la categoria del "diritti quesiti": il rinvio al punto 12.2 è sufficiente.

L'enunciata questione è da ritenersi, però, manifestamente inammissibile, poichè il deducente non indica i parametri costituzionali di riferimento, il Collegio non è posto in grado di assolvere l'obbligo, previsto dall'art. 24 (con riferimento al precedente art. 23) della l. 11 marzo 1953 n. 87; invero, non avvertendo la Corte, autonomamente, convincenti evidenze, non potrebbe procedere a saggiare, sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza dell'enunciata questione, sotto tutti gli aspetti genericamente possibili (cfr.: Sez. I, 30 dicembre 1968 n. 4084, in *C.E.D. Cass.*, massima n. 337737; Sez. IV pen., [c.c.] 28 gennaio 1993, massima n. 193378).

13.10. Deve, pertanto e conclusivamente, affermarsi la irrilevanza, quanto alla decadenza automatica dalla carica elettiva, in ragione di condanna penale precedentemente riportata, ai sensi della richiamata l. n. 16 del 1992, della successiva sentenza accertativa della riabilitazione dell'interessato, anche se intervenuta prima della deliberazione di surroga con il primo dei non eletti della stessa lista.

14. Dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Commissario del Governo della Regione ..., in riforma della impugnata sentenza, sopra rubricata ed in accoglimento dei ricorsi proposti da ... e da ..., va dichiarata la decadenza di ... dalla carica di consigliere della Regione ..., a far capo dal 23 gennaio 1992 e la surrogazione con il primo dei non eletti della stessa lista.

*Omissis.*